

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area: ISPETTORATO REGIONALE DI POLIZIA MINERARIA

DETERMINAZIONE

N. C1708 del 18/07/2008

Proposta n. 9473 del 18/06/2008

Oggetto:

L.R. 26.06.1980, n. 90. Trasferimento "mortis causa", rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale denominata "San Marco", ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT).

OGGETTO: L.R. 26.06.1980, n. 90. Trasferimento “mortis causa”, rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale denominata “San Marco”, ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 18.2.2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6.9.2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio;

PREMESSO che con Decreto Prefettizio del 13.11.1957 la concessione di acqua minerale denominata “San Marco”, in territorio del Comune di Minturno (LT), è stata originariamente accordata al Sig. Ciufo Domenico;

- che la concessione mineraria sopra indicata è stata rinnovata a favore dello stesso titolare inizialmente con Decreto ministeriale del 3.07.1969 per la durata di anni venti e successivamente con D.G.R. n. 160 del 19.01.1988 per ulteriori anni 20, a decorrere dal 13.11.1987;

VISTA l’istanza pervenuta in data 13.11.2007 – prot. n. 165040, con la quale la Sig.ra Sotis Maria Carmina (C.F.: STSMCR37E59E375B), in qualità di vedova ed erede del Sig. Ciufo Domenico, titolare della concessione di acqua minerale “San Marco” ubicata in Comune di Minturno (LT), deceduto in data 24.08.2007, ha chiesto il trasferimento “mortis causa” della suddetta concessione, il rinnovo del titolo minerario per la durata massima consentita dalla normativa vigente e la costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale;

VISTO il certificato di morte rilasciato in data 25.08.2007 dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frosinone, dal quale risulta che il Sig. Ciufo Domenico è deceduto in Frosinone il giorno 24.08.2007;

CONSIDERATO che l'istanza suddetta, unitamente alla relazione idrogeologica contenente la planimetria in scala 1:2.000 con l'indicazione delle zone di rispetto e all'elenco delle particelle catastali comprese nelle aree di protezione, è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio di Minturno dal 7 al 22 febbraio 2008 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che l'istanza e la documentazione tecnica, con nota prot. n. 6346 del 15.01.2008, sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 4 – comma secondo del D.P.R. n. 620/1955, al Comune di Minturno, all'Amministrazione Provinciale di Latina e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Latina per le eventuali osservazioni in merito;

CONSIDERATO che la C.C.I.A.A. di Latina ha comunicato che dai controlli effettuati “... *non sono emersi elementi ostativi a carico della Sig.ra Sotis Maria Carmina*”, mentre le altre amministrazioni non hanno risposto alla nota suindicata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6362 del 15.01.2008 è stato chiesto il parere di competenza della A.S.L. di Latina, la quale non ha riscontrato la nota predetta;

CONSIDERATO che l'avviso di richiesta di trasferimento “mortis causa”, rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale “San Marco” è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 5 del 7.02.2008 – Parte III, sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni n. 11 del 26.01.2008 parte II e sul quotidiano “Latina Oggi” del 2.02.2008;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della concessione mineraria di cui trattasi ha sempre effettuato regolarmente il pagamento del diritto proporzionale annuo anticipato, previsto dalla L.R. n. 90 del 26.6.1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Sig.ra Sotis Maria Carmina, richiedente il trasferimento “mortis causa”, ha provveduto al pagamento dei diritti secondo le nuove disposizioni impartite dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;

CONSIDERATO che la Sig.ra Sotis Maria Carmina è in possesso della idoneità tecnico-economica per lo sfruttamento della concessione mineraria di acqua minerale “San Marco” e che la stessa ha fatto presente di aver interesse alla prosecuzione dell'attività mineraria la quale non è mai stata sospesa né trascurata nonostante la lunga malattia del titolare;

CONSIDERATO che dai sopralluoghi esperiti presso la fonte è risultato che sia il pozzo di captazione che l'impianto di adduzione dell'acqua minerale si mostrano in buone condizioni di manutenzione;

CONSIDERATO che a seguito di studi idrogeologici condotti sull'area in esame sono state individuate, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 90/80, a salvaguardia del bacino idrico della concessione di acqua minerale “San Marco”, la zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale, la cui estensione, legata alle caratteristiche stratigrafiche dell'area dove si trova l'opera di captazione, è indicata nell'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia mineraria ed ambientale, sui terreni inclusi nella zona di protezione igienico-sanitaria è consentita esclusivamente l'attività connessa alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio, mentre la zona di protezione ambientale è sottoposta a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Tali disposizioni, hanno lo scopo di tutelare non solo le falde mineralizzate, ma anche tutte quelle considerate potabili;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali nella seduta del 13.05.2008, dopo aver esaminato tutte le problematiche inerenti la richiesta in questione, ampiamente illustrate nel rapporto istruttorio allegato al verbale della seduta stessa, ha espresso parere favorevole al trasferimento "mortis causa, al rinnovo della concessione di acqua minerale denominata "San Marco" per un periodo di anni 25 ed alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale così come individuate nella planimetria catastale in scala 1:2.000 allegata alla relazione idrogeologica sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di poter accordare alla Sig.ra Sotis Maria Carmina, vedova ed erede del Sig. Ciuffo Domenico, deceduto il 24.08.2007, il trasferimento "mortis causa" della concessione di acqua minerale denominata "San Marco" ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT) nonché il rinnovo della concessione per un periodo di anni 25 (venticinque) a decorrere dal 13.11.2007;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 90/80, di procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale, a tutela della falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "San Marco";

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione.

- A. La concessione di acqua minerale denominata "San Marco" ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT), avente un'estensione di Ha 27.00.00 (ettari ventisette), accordata originariamente al Sig. Ciuffo Domenico con Decreto Prefettizio del 13.11.1957, rinnovata con Decreto ministeriale del 3.07.1969 e successivamente con D.G.R. n. 160 del 19.01.1988, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 25.08.2007, alla Sig.ra Sotis Maria Carmina (C.F. STSMCR37E59E375B), residente in Tufo di Minturno (LT), Corso del Popolo 178/180, vedova ed erede del Sig. Ciuffo Domenico;
- B. La concessione di acqua minerale denominata "San Marco" è rinnovata per la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dal 13.11.2007 a favore della Sig.ra Sotis Maria Carmina;
 - 1) Il titolare della concessione durante il periodo di titolarità è tenuto:
 - a) a versare la tassa di concessione regionale di Euro 816,38, ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
 - b) a corrispondere alla Regione Lazio i diritti secondo le nuove disposizioni impartite dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;

- c) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area della concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia la portata e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona della concessione;
 - d) ad informare la Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria inviando nel mese di gennaio di ciascun anno una relazione contenente il consuntivo dei lavori svolti nell'anno precedente ed una relazione contenente il programma dei lavori che si intendono realizzare nell'anno corrente;
 - e) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
 - f) ad attenersi, inoltre, alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
 - g) ad eseguire ogni sei mesi la misurazione della portata dei singoli pozzi, annotando gli esiti delle prove negli opportuni registri;
 - h) a far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- C. Di costituire, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone di protezione igienico-sanitaria e le zone di protezione ambientale della concessione mineraria di acqua minerale "San Marco", ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT).
- 1) L'estensione delle zone di protezione sopra dette è delimitata secondo quanto indicato nella allegata planimetria catastale in scala 1:2.000, che forma parte integrante della presente determinazione, e precisamente con campitura di colore verde la zona di protezione igienico-sanitaria e con campitura di colore blu la zona di protezione ambientale.
 - 2) Sui terreni inclusi nella zona di protezione igienico-sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia mineraria ed ambientale, è consentita esclusivamente l'attività connessa alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio.
 - 3) La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:
 - a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
 - b) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
 - c) è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d) è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- per quanto attiene alle costruzioni:
 - e) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
 - f) sono vietate la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari, quelli destinati al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione purché autorizzati dalla Regione;
 - g) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica isolata dal terreno o struttura di fondazione equivalente e, comunque, non devono mai in alcun modo interferire con la falda acquifera mineralizzata;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione con aggiunta di additivi ad alta resistenza chimica e comunque tali da non pregiudicare le buone condizioni igienico-sanitarie della falda mineralizzata;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori delle zone di protezione, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;

 - per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:
 - h) è vietata l'apertura di nuove cave;
 - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - k) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli definiti dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni come lavorazioni insalubri.

 - per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:
 - l) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
 - m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, operare il ripristino dei tratti deteriorati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
 - n) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.
- 4) Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante i pozzi della concessione di acqua minerale "San Marco".

- 5) Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Minturno (LT), per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - 6) Il Comune di Minturno è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico-sanitarie della falda mineralizzata.
- D. Il trasferimento e la nuova intestazione della concessione mineraria, il rinnovo e la costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale "San Marco" sono accordati senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Alla presente determinazione si allegano come parte integrante gli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

(Dott. Guido Magrini)